

*Aumento di capitale e necessaria previa riduzione dello stesso  
copertura delle perdite*

Tribunale di Milano, 16 luglio 2010. Pres. e Rel. Ciampi

**Concordato preventivo - Aumento di capitale a previa  
riduzione a copertura delle perdite - Necessità**

*Costituisce profilo di inammissibilità della proposta di concordato preventivo la prospettazione di un aumento di capitale senza la previa obbligatoria riduzione dello stesso a copertura delle perdite così come prescritto dall'articolo 2447 c.c.*

*(Massime a cura di Redazione IL CASO.it - riproduzione riservata)*

*omissis*

Vista la relazione ex art. 173 L.F. depositata il 5 luglio 2010 dal Commissario Giudiziale del concordato preventivo "I Viaggi V." S.p.a. (omissis);

visti gli atti ed, in particolare, la modifica della proposta concordataria fatta con ricorso depositato il 5 luglio 2010 da uno dei tre co-liquidatori della società (in nessun conto potendosi tenere, in questa sede, ulteriori modifiche della proposta, di cui è stato preannunziato il deposito all'odierna udienza e che, comunque, dal loro orale preannunzio, si presentano con contorni alquanto nebulosi ed incerti);

considerato che la parte concordante, avendo integralmente perduto il proprio capitale, si propone di effettuare un aumento di capitale in spregio a quanto previsto dall'art. 2447 c.c., che rende preventivamente obbligatoria, rispetto ad ogni altra decisione, la "riduzione del capitale" a copertura delle perdite;

considerato, inoltre, che la concordante non ha effettuato il deposito per spese determinato ai sensi dell'art. 163, 2°, n. 4, L.F. (laddove la richiesta di rideterminazione, senza sanare l'inadempimento già prodottosi, risulta, comunque, infondata, in quanto non tiene conto che la procedura de quo è a carattere non liquidatorio, onde, per il computo dei compensi, si deve tener conto dell'intero attivo disponibile);

considerato che, essendo stata la proposta iniziale concordataria formulata in base a delibera del C.d.A., risulta non legittima la modifica della medesima fatta nel sopra citato ricorso da uno solo dei tre co-liquidatori della società;

ritenuto, comunque, che tale nuova proposta, oltre ad essere plateale confessione di non fattibilità di quella precedentemente ammessa, presenta anche profili di ulteriori illegittimità in quanto, per un verso, prevede il soddisfacimento di creditori privilegiati mediante assegnazione di azioni, senza la previa dimostrazione di una prevedibile, deteriore sorte in sede liquidatoria e ciò in specifico spregio alle disposizioni di cui all'art. 160, 2°, L.F. e, per altro verso, presenta profili del tutto indeterminati delle future delibere relative al capitale, cosa che rende del tutto incerta ed indeterminata la nuova proposta concordataria;

ritenuto, per tutte queste ragioni, che le proposte concordatarie (sia la

precedente ammessa, sia la nuova) siano illegittime e, comunque, non fattibili;

P.Q.M.

Il Tribunale

Visto ed applicato l'art. 173 L.F.;

revoca il provvedimento di ammissione della "I Viaggi V." S.p.a. al concordato preventivo (omissis).